

STATUTO
della
"SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA MANO
Ente del Terzo Settore"
in sigla
"S.I.C.M. ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'ASSOCIAZIONE sotto la denominazione di: "SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA MANO Ente del Terzo Settore", con la possibilità di utilizzare la sigla "S.I.C.M. ETS".

Anche ai fini di cui all'art 2, comma 2, lettera e) ed f) del D.M. n. 2 Agosto 2017 e in attuazione della legge n. 24/2017, nell'Associazione possono entrare a far parte, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto.

1.2 L'Associazione è regolata dal Codice Civile, dal D. Lgs. N. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, in sigla "CTS"), dalla Legge n. 24/2017 (e successive modifiche e integrazioni), dal presente statuto e, in ogni caso, dalla normativa generale e di settore ad essa applicabile.

ART. 1BIS - SCOPI

1.1BIS Ai sensi dell'art 5 della Legge n. 24/2017 e dell'art 5 del CTS, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nell'attività e nella ricerca scientifica, culturale e didattica e ha quale oggetto sociale l'esercizio, in via principale dell'attività di interesse generale di cui al successivo comma.

1.2BIS L'Associazione si propone di promuovere in Italia lo sviluppo della fisioterapia sull'arto superiore e delle tecniche chirurgiche e riabilitative dell'arto superiore e della mano, raccogliendone i cultori della materia per liberi scambi di idee e programmi di studio. L'Associazione ha conseguito il riconoscimento della Personalità Giuridica dalla Prefettura di Firenze, dove risulta iscritta al n. 47 dell'apposito Registro delle Persone Giuridiche. La Società è membro dell'International Federation of Societies for Surgery of the Hand (I.F.S.S.H.) e della Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (F.E.S.S.H.). L'Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e pertanto è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

1.3BIS L'Associazione:

- osserva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto;
- osserva l'eleggibilità libera degli organi amministrativi ed il principio del voto singolo;
- sancisce la sovranità dell'Assemblea degli associati o partecipanti;
- prevede i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, le forme di pubblicità delle convocazioni delle assemblee, delle delibere, dei bilanci o dei rendiconti;
- prevede che la quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivaluta-

bile.

1.4BIS È fatto altresì l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 2 - SEDE

2.1 L'associazione ha la sua sede legale nel Comune di Olbia presso il proprio consulente commercialista *pro-tempore*, scelto dal consiglio direttivo, nella sede e all'indirizzo riportati nel sito web della SICM e nel RUNTS.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

A. dalle quote associative;

B. dai doni e dalle elargizioni che pervenissero all'Ente;

C. dalle sponsorizzazioni;

D. da qualsiasi forma di finanziamento, derivante da rapporti con soggetti pubblici purché in conformità con gli scopi ed i compiti di cui all'art. 1BIS nel rispetto delle vigenti norme di Legge. Le disponibilità patrimoniali sono erogate per provvedere alla realizzazione degli scopi istituzionali, nonché alle spese inerenti alle assemblee, all'amministrazione, gestione e rappresentanza dell'Associazione, nonché per eventuali incoraggiamenti a pubblicazioni scientifiche e didattiche.

3.2 Gli Iscritti all'Associazione non possono richiedere la divisione del fondo comune e la restituzione delle quote versate. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non soggetti a rivalutazione.

3.3 Gli Esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno e il bilancio è formulato secondo le regole *infra* indicate.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE IN CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

4.1 La Società si compone di Iscritti Italiani e Stranieri che partecipano alla sua vita scientifica e amministrativa con diverse modalità secondo la categoria di appartenenza. La distribuzione territoriale dei Centri di Chirurgia della Mano Italiani è riportata nel sito web della Società.

4.2 Oltre che dall'atto costitutivo e dallo Statuto, l'associazione è retta anche dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'Associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione.

4.3 L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico, assicurativo e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del CTS.

ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ISCRITTI


5.1 Le Categorie di appartenenza sono:

1) PRESIDENTI ONORARI;


2) SOCI ONORARI;

3) SOCI CORRISPONDENTI STRANIERI;

4) SOCI ORDINARI;



Luciano Card



5) SOCI GIOVANI;

6) SOCI SOSTENITORI.

1. Diventano Presidenti Onorari, di diritto, al compimento del 70° anno di età, i Soci Ordinari che siano stati Presidenti della IFSSH e/o Segretari FESSH o annoverati tra i Membri fondatori (Pionieri) da parte della IFSSH nonché i Soci Fondatori dell'Associazione. I Presidenti Onorari hanno diritto di voto per tutte le cariche sociali e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

2. Diventano Soci Onorari, di diritto, al compimento del 70 anno di età, i Soci Ordinari che siano stati Presidenti della SICM.

Possono diventare Soci Onorari e devono essere nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo note personalità italiane o straniere, di età superiore ai 70 anni, che abbiano dato un importante contributo allo sviluppo della Chirurgia della Mano in Italia. I Soci Onorari hanno diritto di voto per tutte le cariche sociali e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

3. Possono diventare Soci Corrispondenti Stranieri i Membri di una Società straniera di Chirurgia della Mano che abbiano frequentato i Congressi della SICM. I Corrispondenti stranieri sono assimilabili ai Soci Ordinari.

4. Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia specialisti o specializzandi in Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia della mano, , in grado di dimostrare di aver acquisito una buona esperienza chirurgica ed una buona preparazione culturale nel campo della Chirurgia della Mano. I Soci Ordinari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole della Commissione Soci. I Soci ordinari sono tenuti a partecipare ai Congressi della SICM e a svolgere una continuativa attività professionale e scientifica nel campo della Chirurgia della Mano. I Soci Ordinari, in regola con la quota sociale, votano in Assemblea per tutte le cariche sociali.

5. Possono essere iscritti come Soci Giovani i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano un interesse professionale e culturale per la Chirurgia della Mano e che non abbiano ancora raggiunto, al momento della domanda, il trentaduesimo anno di età.

I "Giovani" vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole della Commissione Soci. I "Giovani", in regola con la quota sociale, votano nell'Assemblea Generale e per le elezioni di uno dei tre Proviviri e uno dei Revisori dei Conti. Dopo i trentadue anni di età i "Giovani" passano nella categoria Soci Ordinari seguendo l'iter previsto dall'articolo 2) del Regolamento.

6. Possono essere iscritti come Soci Sostenitori e pagare la stessa quota dei giovani anche coloro che, non in possesso della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, abbiano un interesse culturale nella materia.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

7. Obblighi dei soci. Ogni socio è obbligato al rispetto scrupoloso delle norme statutarie e si impegna alla massima partecipazione alle forme di attività associative.

ART. 6 - CESSAZIONI

6.1 Gli Iscritti cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità e per radiazione, secondo le regole stabilite nell'articolo 5 del regolamento.

6.2 La radiazione può avvenire solo per gravi motivi, tali da rendere l'Iscritto indegno di appartenere alla Società. Detti motivi saranno vagliati dai Proviviri.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Sono organi della Società:

- A. Assemblea Generale degli Iscritti;
- B. Consiglio Direttivo;
- C. Presidente del Consiglio Direttivo;
- D. Collegio dei Proviviri;
- E. Collegio dei Revisori dei Conti;
- F. Segretario;
- G. Tesoriere;
- H. Delegato IFSSH;
- I. Delegato FESSH.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 8 - ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea degli Iscritti, presieduta dal Presidente della Società, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi vigenti, impegnano tutti gli Associati. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno durante il Congresso Nazionale della S.I.C.M.

In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sul Congresso Scientifico Nazionale;
- procedere ad eventuali modifiche del Regolamento.

8.2 L'Assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti o di diritto in caso di dimissioni di almeno 4 Consiglieri e delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

La loro convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli iscritti, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea indicando il luogo, la data e l'ora dove l'assemblea si terrà in prima ed eventualmente in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora che la prima sia andata deserta. L'avviso potrà essere trasmesso oltre che per posta ordinaria anche mediante posta elettronica o per fax. Hanno diritto di voto nell'Assemblea generale tutti gli iscritti. Non sono previsti voti per delega. Le Assemblee generali, sia ordinaria che straordinaria, saranno valide: in prima convocazione, qualora siano presenti la metà più uno degli Iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le Deliberazioni sono valide se raccolgono la metà più uno dei voti favorevoli degli Iscritti presenti. Le deliberazioni adottate con tali maggioranze sono parimenti valide anche nel caso di Assemblea straordinaria convocata per approvare modifiche allo Statuto. Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli iscritti aventi diritto di voto. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Invece per l'Assemblea straordinaria, avente per oggetto modifiche statutarie, il verbale dovrà risultare da atto pubblico redatto da un Notaio.

8.3 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 9 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI. CASI DI INELEGGIBILITÀ'

9.1 Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono previsti voti per delega.

9.2 Le elezioni avvengono sulla base di una lista di soci che propongono la loro candidatura alla Commissione per le nomine e avvengono a scrutinio segreto. Non possono in alcun modo essere eletti alle cariche sociali e non possono ottenere nessun tipo di incarico in ambito SICM coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della SICM stessa.

9.3 Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, i Probiiviri e i Revisori dei Conti sono eleggibili tra i soci ordinari e possono essere votati dai soci onorari, dai soci ordinari, dai due rappresentanti dei soci giovani e dai Presidenti Onorari.

9.4 Il Vice Presidente subentra di diritto alla carica di Presidente al termine del biennio.

9.5 Il Presidente nomina il Segretario alla Presidenza tra gli iscritti alla Società.

9.6 I soci giovani eleggono tra loro uno dei tre Probiiviri e uno dei tre Revisori dei Conti i quali saranno i rappresentanti dei soci giovani che possono esprimere il voto per l'elezione delle cariche di cui al punto 9.3.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da tredici Membri con diritto di voto:

- PRESIDENTE;
- VICE PRESIDENTE;
- PAST-PRESIDENTE;
- OTTO CONSIGLIERI;
- SEGRETARIO;
- TESORIERE.

Fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:

- 1) Delegato alla IFSSH;
- 2) Delegato alla FESSH;
- 3) Segretario alla Presidenza.

Tutte le cariche elettive durano due anni, eccetto che per i delegati IFSSH e FESSH la cui durata è di tre anni.

10.2 Il Presidente non è più rieleggibile. I Consiglieri, sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati anche non consecutivi. Il Segretario ed il Tesoriere sono sempre rieleggibili.

10.3 Il Segretario alla Presidenza provvede alle convocazioni del Consiglio Direttivo e cura la stesura e la conservazione dei verbali dello stesso Consiglio Direttivo. A fine mandato i verbali originali approvati vanno consegnati alla Segreteria della Società.

10.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per promuovere l'incremento e lo sviluppo della Società e per tutelare gli interessi della Specialità ha la responsabilità dell'andamento amministrativo della Società dandone il rendiconto consuntivo, in occasione dell'Assemblea per mezzo del Segretario e del Tesoriere.

10.5 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando siano presenti almeno 7 (sette) dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e cioè con il voto di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente è dirimente.

10.6 La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri (due Soci ordinari e un socio Giovane) che restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Vengono eletti anche tre Membri supplenti (due Soci Ordinari e un socio Giovane). Nella prima riunione dopo la nomina provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente del Collegio dei Probiviri.


11.2 È di competenza del Collegio dei Probiviri, vera e propria magistratura interna, la soluzione pro bono et aequo di tutte le controversie che nell'ambito dell'Associazione dovessero insorgere tra i Soci e la Società e i suoi Organi. E' compito dei Probiviri inoltre di intervenire presso gli Iscritti, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela del prestigio scientifico e culturale e della dignità dell'Associazione. Spetta ad Essi anche dare parere consultivo al Consiglio Direttivo sulle proposte di radiazioni. I Probiviri decidono a maggioranza e le loro decisioni sono inappellabili.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Sussistendo le condizioni di cui all'art. 30 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nominerà un organo di controllo, anche monocratico, che vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo svolgerà in ogni caso i compiti e le funzioni indicati nell'art. 30 del CTS e sarà composto da soggetti aventi i requisiti stabiliti dal medesimo art. 30 del CTS.


In particolare, all'organo di controllo potrà anche essere affidato l'esercizio della revisione legale dei conti. In questo caso, l'organo di controllo sarà costituito



Decano

da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.2 Non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 30 del CTS, i soci eleggeranno un Collegio dei revisori dei conti composto da tre Membri (due Soci ordinari e un socio Giovane), che restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Vengono eletti anche i tre Membri supplenti (due Soci ordinari e un socio Giovane). I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società. Potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



12BIS - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12bis.1 Sussistendo le condizioni di cui all'art. 31 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, da scegliersi tra i soggetti dotati di comprovata capacità professionale.

12bis.2 Il revisore o la società di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12bis.3 La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

12bis.4 Il revisore controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa, riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario con una relazione scritta sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

ART. 13 - TESORERIA

13.1 Il Tesoriere:

- a) gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente;
- b) cura la riscossione delle quote di ammissione e delle quote sociali, registrando ogni esazione fatta sotto qualsiasi titolo;
- c) provvede al saldo delle fatture di spese fatte per conto della Società;
- d) presenta, durante l'Assemblea ordinaria il bilancio biennale dopo averlo sottoposto al Collegio dei Revisori per essere approvato dall'Assemblea degli Iscritti nella seduta dell'Assemblea ordinaria; tale bilancio comprensivo di preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sito web della SICM e periodicamente aggiornato. La SICM si avvale della consulenza di un commercialista che redige il bilancio in conformità alle norme previste dal Codice del Terzo Settore.
- e) ricopre le funzioni di R.G.S.Q. (Rappresentante Direzione e Responsabilità Sistema di Gestione della Qualità).

ART. 14 - DICHIARAZIONE REGOLAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE.

14.1 La SICM, con il suo legale rappresentante e i componenti del Consiglio Direttivo, è indipendente e autonoma, in assenza di qualsiasi conflitto di interesse e non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse ad eccezione delle at-

tività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

14.2 I membri del Consiglio Direttivo devono segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, originario o sopravvenuto, anche potenziale, rispetto all'Associazione, al suo scopo e ai suoi obblighi di Autonomia e Indipendenza e di astenersi dalla assunzione della carica e degli atti in conflitto fino alla determinazione dell'organo di appartenenza.

Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'associazione prima dell'assunzione della carica e del compimento delle attività implicate, siano esse preparatorie, istruttorie, deliberative o di gestione, la sussistenza o l'insorgenza della situazione di conflitto. La dichiarazione è effettuata mediante comunicazione scritta e/o fatta tempestivamente constare nei verbali degli organi deliberanti.

Sull'astensione decide, escluso il voto dell'astenuto, l'organo di appartenenza con atto motivato e senza possibilità di disporre o derogare in ordine alla autonomia dell'Associazione e alla indipendenza dei suoi Studi.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA LEGALE

15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Se il Vice Presidente è assente o impedito la rappresentanza legale dell'Associazione è demandata al Past President. In caso di assenza o impedimento del Past President, la rappresentanza legale dell'Associazione è demandata al più anziano di carica elettiva tra il Segretario e il Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le sue funzioni vengono assunte dal Segretario addetto alla Presidenza. In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue funzioni vengono assunte dal Presidente della Società.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI

16.1 Se nel corso del proprio mandato viene a mancare o è impedito un Membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il rispettivo incarico viene assunto dal primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, dal primo non eletto più anziano di età. In caso di dimissioni di quattro Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e resta in carica solo per il disbrigo degli affari ordinari e fino alla sua sostituzione per la quale si dovrà provvedere alla convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci Ordinari e Onorari entro sessanta giorni.

ART. 16BIS - BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI

16.1 Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, nelle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Congresso Nazionale.

16.2 Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

16.3 In ogni caso trovano applicazione gli artt. 13, 14, 15 e 17 del CTS.

16.4 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e possono richiedere all'Organismo Amministrativo di ottenere copie ed estratti a proprie spese.

16.5 L'Associazione è obbligata alla tenuta dei libri di cui al d. lgs. n 117/2017,

nonché alla tenuta degli altri libri imposti dalla legge.

ART. 17 - SCIoglimento

17.1 In caso di scioglimento dell'Associazione per le cause previste dalla Legge, l'Assemblea straordinaria degli iscritti provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati con apposita delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

17.4 Per la richiesta ed il rilascio del parere, si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

ART. 18- COMMISSIONI

18.1 Sono costituite delle Commissioni all'interno della Società, secondo le modalità previste dal Regolamento, utili a raggiungere gli scopi ed i compiti di cui all' art. 1/BIS del presente Statuto.

ART 19 - COMMISSIONE DI PROGRAMMAZIONE EDITORIALE E SCIENTIFICA

19.1 La Commissione di Programmazione Editoriale e Scientifica, pubblica l'attività scientifica attraverso il sito Web della SICM, che deve essere costantemente aggiornato. Inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica internazionale.

ART. 20 - TUTELA SINDACALE DEGLI ASSOCIATI. ESCLUSIONE DI OGNI FORMA DI NATURA SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE

20.1 La Società Italiana di Chirurgia della Mano non provvede in alcun modo alla tutela sindacale degli associati.

La Società non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale di alcun tipo.

ART. 21 - REGOLAMENTO


21.1 Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato oltre che dal presente Statuto da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e soggetto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti.

21.2 Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere apportate sempre in base a delibera dell'assemblea degli Iscritti.

21.3 Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con quelle statutarie, in tal caso sarebbero prive di effetto.

ART. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

22.1 Le modifiche allo Statuto e al Regolamento devono essere proposte al Consiglio Direttivo dalla Commissione Statuto e Regolamento o da singoli Soci (previa valutazione della Commissione Statuto e Regolamento) e devono essere



inviare alla Segreteria della Società entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

22.2 Le proposte di modifica verranno inviate a tutti gli iscritti entro tre mesi dalla discussione nell'Assemblea. Su tali proposte, tutti gli iscritti possono inviare, per iscritto, osservazioni e suggerimenti prima dell'Assemblea dove saranno discusse e votate.

ART. 23 - CODICE ETICO

23.1 Ogni socio deve attenersi al Codice Etico della Società.

ART. 24 - RINVIO

Per quant' altro non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Regolamento e a quelle del Codice Civile che disciplinano le Associazioni riconosciute.

ART. 25 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

25.1 Per le obbligazioni assunte dall'associazione i terzi possono far valere i loro diritti solo ed esclusivamente sul patrimonio della medesima associazione.

Luciano Carra

